



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

AI DIPARTIMENTI DELLA PAT

ALLE AGENZIE DELLA PAT

AI SERVIZI DELLA PAT

AI PROGETTI E INCARICHI  
SPECIALI DELLA PAT

AGLI ENTI STRUMENTALI

AI COMUNI

ALLE COMUNITA'

ALLE AZIENDE PUBBLICHE DI  
SERVIZI ALLA PERSONA

LORO SEDI

Trento, **13 FEB. 2013**

Prot. n. PAT/5506/2013/8246/3.5

**Oggetto: Art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Forme di stipulazione dei contratti di appalto. Prime indicazioni.**

Si forniscono, di seguito, prime indicazioni in ordine all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), che ha sostituito il comma 13 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, recante disposizioni relative alle forme di stipulazione dei contratti di appalti.

Il nuovo testo dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 è il seguente:  
*"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata."*

Questa disposizione si applica a far data dal 1° gennaio 2013, a norma di quanto previsto dal comma 4 del sopra citato art. 6.

Rispetto alla disposizione previgente,  
*"Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante."*

la nuova norma introduce, in primo luogo, la sanzione della nullità del contratto, nell'ipotesi in cui non sia stipulato secondo le forme ivi previste e quindi innanzi tutto in forma scritta e, in

secondo luogo, un "favor" verso la stipulazione del contratto con modalità elettronica anziché cartacea, diversamente da quanto previsto nella normativa previgente, nella quale la modalità elettronica era indicata solo come residuale.

L'interpretazione della norma non è del tutto agevole a causa della non chiara formulazione della stessa; tuttavia, dall'esame degli interventi fino ad ora riscontrati su questa problematica, emerge che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la stipulazione dei contratti di appalto può avvenire in una delle seguenti forme:

**a) atto pubblico notarile informatico.**

In questo caso, il notaio, qualora incaricato, deve stipulare il contratto di appalto esclusivamente in modalità elettronica. Si tratta di un'ipotesi di scarsa utilità per i contratti stipulati dagli enti pubblici territoriali, i cui ordinamenti prevedono che i contratti stessi vengano stipulati, almeno di regola, tramite l'Ufficiale rogante dell'Ente;

**b) forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.**

Anche in questo caso la stipula sembra dover avvenire esclusivamente in modalità elettronica, secondo le norme che ciascun Ente ha adottato o adotterà in materia;

**c) scrittura privata.**

Secondo la tesi prevalente, la stipulazione del contratto di appalto mediante scrittura privata può ancora avvenire, in via residuale, con modalità cartacea.

In relazione al "favor" del legislatore verso la modalità di stipula elettronica, sembra peraltro opportuno attivarsi quanto prima per l'introduzione di tale modalità anche per la stipulazione in forma di scrittura privata.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente f.f.  
- dott. Alberto Pacher -